CASSA EDILE FCR
Forlì - Cesena - Rimini

NOTE OPERATIVE ISTITUTI CONTRATTUALI – CASISTICHE EMERGENZA COVID - 19 ORE CIGO

PREVEDI:

CONTRIBUTO CONTRATTUALE:

Operai: il contributo viene calcolato dal datore di lavoro in base alle ore ordinarie di effettivo lavoro. In tali ore sono compresi i congedi parentali obbligatori (ad esempio maternità).

Non vengono invece considerate, ai fini del calcolo del contributo contrattuale, le ore di straordinario, malattia, cassa integrazione (CIG COVID 19), congedo parentale facoltativo.

Impiegati: Il contributo contrattuale viene calcolato su base mensile, con riferimento a 14 mensilità: a tal fine, il periodo di lavoro pari o superiore a 15 giorni viene considerato come intero, mentre quello inferiore a 15 giorni non viene considerato. Per il raggiungimento dei 15 giorni sono considerati utili i periodi di assenza per congedi parentali obbligatori, ma non quelli per congedi parentali facoltativi, malattia, infortunio, cassa integrazione e aspettativa non retribuita.

Per la 13a e 14a mensilità il contributo contrattuale per gli impiegati viene calcolato in proporzione ai ratei maturati delle stesse mensilità. In caso di part time il contributo contrattuale viene ridotto in modo proporzionale alla misura del part time.

CONTRIBUTO ADESIONE PREVEDI: 1% per CCNL INDUSTRIA EDILE e ARTIGIANATO e 1,1% CCNL Edili - Aniem – Anier (si rimanda lettura completa dell'allegato - chiarimenti ricevuti da PREVEDI)

CONTRIBUTO DI FONTE TFR: (si rimanda lettura completa dell'allegato - chiarimenti ricevuti da PREVEDI)

FONDO SANEDIL:

Operai: Per gli iscritti, con inquadramento operaio, la contribuzione, da versare al Fondo per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente e presso la quale il singolo lavoratore è denunciato, è fissata nella misura dello 0,35% su un minimo di 120 ore lavorate (escluse ore CIG e CIG COVID 19, ferie, permessi e festività), sulle seguenti voci retributive: • minimo • contingenza • edr • its

Nel caso non si raggiungano le 120 ore lavorate, il contributo andrà comunque versato su un minimo di 120 ore.

Per gli operai part time il contributo si calcola sempre sulle 120 ore minime lavorate. Laddove le 120 ore effettivamente lavorate non vengano raggiunte da un lavoratore a chiamata, il contributo sarà comunque calcolato sul minimo delle 120 ore

Il contributo per gli operai è dovuto per tutte le mensilità in cui il lavoratore è presente nella denuncia fino ad un massimo di 12 mensilità.

Impiegati: Per gli iscritti, con inquadramento impiegatizio, il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità. Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive: • minimo • contingenza • edr • premio di produzione

Dalle linee guida o istruzioni sul Fondo Sanedil non risulta che integrazione retributiva di CIGO vada in diminuzione delle voci retributive imponibili oggetto di contribuzione.

FNAPE MINIMO CONTRATTUALE:

Operai: Il contributo APE è calcolato su un minimo di 130 ore. Deve essere applicato il contributo minimo mensile per ogni lavoratore che non raggiunge 130 ore lavorate durante il mese.

La norma del contributo minimo NON si applicherà, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione (le ore CIGO COVID-19), malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue);
- presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili;
- assenza totale per tutto il mese di ore lavorate (ad esempio aspettativa non retribuita, lavoratori a chiamata, ...).

Data, 14 Maggio 2020

CASSA EDILE FCR